

Proposta n. 1



FEDERAZIONE REGIONALE
AMBIENTE CLUB
- PUGLIA -

70100 Bari - Via A. Moro, 33 a - Tel. 080/5231930

V 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 04/A V Legislatura

GRUPPO CONSILIARE "AMBIENTE CLUB" REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme per l'Istituzione e la Gestione delle Aree
Naturali Protette nella Regione Puglia"

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| CONSIGLIO REGIONALE | | |
| A. R. P. C. | | |
| 05 LUG. 1995 | | |
| Cat. | Classe | Desc. |
| Prot. N. | 3364 | |

RELAZIONE

A cura del Consigliere Regionale
Dr. Enrico Balducci

La legge quadro sulle aree protette (L.n°394 del 6 dicembre 1991) ha rappresentato un importante ed atteso traguardo per il nostro paese.

Il testo approvato dal Parlamento ha dato un importante spinta alla politica protezionista ed ha sciolto alcuni nodi istituzionali, finanziari ed organizzativi.

L'art.28 della L.394/91 stabiliva che le Regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, avrebbero dovuto adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel titolo III della L.394/91 (aree naturali protette regionali).

La presente proposta di legge riprende un'ipotesi già formulata in sede consiliare e non portata a compimento per lo scadere della V legislatura ed attua la previsione dell'art.28 della L.394/91.

La normativa preparata supera la visione limitativa del parco naturale attrezzato così come individuato nella L.R. 50/75 per rimarcare la necessità di tutelare la naturalità dei luoghi promuovendo, al contempo, attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché la sperimentazione di attività ricreative e produttive compatibili con l'ambiente naturale.

Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette regionali sono previste forme di cooperazione e di intesa tra Regione ed Enti locali ai sensi della L.142/90, soprattutto al fine di evitare inutili contrapposizioni tra articolazioni dello Stato o, peggio, tra popolazione ed Enti.

La classificazione delle aree protette si rifà a quella prevista dalla L.394/91 e prevede, altresì, aree di interesse metropolitano e provinciale da affidare in gestione alle Province ed alla Città metropolitana.


Per identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali si prevede

l'istituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette con funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

Il recepimento delle norme quadro della L.394/91 ha portato il legislatore regionale a prevedere la partecipazione di Province, Comunità montane, Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (documento dell'analisi territoriale, pubblicità atti, definizione Piano parco, gestione dell'area, adozione regolamento area protetta). La preoccupazione è sempre quella di evitare conflitti o non accettazione del costituendo parco.

Viene individuato un primo elenco di aree aventi preminente interesse naturalistico sulla base del censimento dei biotopi effettuato dalla Società Botanica Italiana nel 1971 e nel 1981 per conto del Ministero dell'Agricoltura e foreste. L'elenco verrà aggiornato annualmente. Tale scelta vuole costituire una terapia d'attacco che serva a tutelare delle zone di notevolissimo valore ambientale e paesaggistico.

L'attivazione di un sistema regionale di aree protette , coniugando la conservazione e protezione con la fruizione del patrimonio naturale, può consentire alla Regione Puglia ed agli altri Enti locali di utilizzare appieno le risorse finanziarie nazionali e comunitarie disponibili in materia di aree protette. Non percorrere questa strada significa per i pugliesi perdere un'occasione storica.

enrico balducci


4.

PROPOSTA DI LEGGE
"NORME PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI AREE NATURALI
PROTETTE NELLA REGIONE PUGLIA"

INDICE

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1 — Finalità
- Art. 2 — Classificazione delle aree naturali protette in Puglia
- Art. 3 — Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette
- Art. 4 — Norme quadro

TITOLO II

Individuazione e istituzione delle aree naturali protette

- Art. 5 — Individuazione delle aree naturali protette
- Art. 6 — Istituzione delle aree naturali protette

TITOLO III

Gestione amministrativa

- Art. 7 — Gestione dei Parchi
- Art. 8 -- Presidente
- Art. 9 — Consiglio direttivo -
- Art. 10 — Giunta esecutiva
- Art. 11 — Collegio dei revisori
- Art. 12 — Comunità del Parco
- Art. 13 — Direttore del Parco
- Art. 14 — Personale dell'Ente Parco
- Art. 15 — Segretario
- Art. 16 — Bilanci e Gestione Finanziaria
- Art. 17 — Controllo sugli Atti - Commissariamento e scioglimento

TITOLO IV

Gestione Territoriale

- Art. 18 — Piano per il Parco
- Art. 19 — Piano Pluriennale Economico e Sociale
- Art. 20 — Regolamento
- Art. 21 — Vigilanza e Sorveglianza
- Art. 22 — Sanzioni
- Art. 23 — Aree Contigue

TITOLO V

Disposizioni Transitorie e Finali

- Art. 24 — Norme Transitorie
- Art. 25 — Abrogazioni
- Art. 26 -- Norme finanziarie

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1
(Finalità)**

1) La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della regione.

2) Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale regionale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di essi, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale.

3) I territori nei quali sono presenti i beni di cui al comma 2) e che sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, costituiscono le aree naturali protette.

In esse possono essere promosse attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica nonché la sperimentazione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale.

4) Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, la Regione e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

**Art. 2
(Classificazione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia)**

1) I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni secondo le seguenti tipologie:

a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

b) Le riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Le riserve naturali possono essere:

- integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

- orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o di equilibri naturali degradati.

c) parchi e riserve naturali provinciali o della città metropolitana:

in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate, su proposta della Provincia o della città metropolitana e ad esse affidate in gestione.

Art. 3

(Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette)

1) È istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

2) Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed è composto da:

a) l'Assessore all'Ambiente che lo presiede;

b) un funzionario dell'Ufficio parchi che svolge funzioni di segretario;

c) un botanico, uno zoologo, un geologo, nominati dalla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università di Bari e di Lecce;

d) un docente esperto in gestione forestale ed uno in agronomia nominati dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Bari;

e) un esperto di pianificazione territoriale nominato dal Politecnico dell'Università di Bari;

f) uno storico, un geografo ed un archeologo nominati dalle Facoltà di lettere e filosofia delle Università di Bari e Lecce;

g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, nominato dalla Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari;

h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

3) Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo presidente e comunque non meno di sei volte l'anno, dura in carica cinque anni.

4) Il Comitato tecnico-Scientifico nomina fra i suoi componenti il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5) Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano del parco di cui al successivo art. 18;

b) formulare proposte ed indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonchè alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

d) proporre ricerche scientifiche ed attività sperimentali per una corretta gestione dell'ambiente naturale con riferimento specifico alle riserve naturali orientate;

e) esprimere parere sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.

6) Ai membri del Comitato tecnico-scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi regionali in materia.

7) Il Comitato tecnico -scientifico per le aree naturali protette è nominato entro i trenta giorni dalla richiesta delle designazioni in cui al comma 2. In caso di mancata designazione di parte dei membri il Comitato è convocato con i componenti già designati, purchè siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale. Qualora non si raggiunga tale numero il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, i componenti mancanti.

Art. 4

(Norme quadro)

1) La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990 n. 142, si realizza tenuto conto dell'art. 3 della stessa L. n. 142/90 attraverso:

a) conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione

P.

provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio e sull'economia locale;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta ed alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 18 della presente legge;

c) la partecipazione degli enti locali interessati, alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione di regolamenti delle aree protette di cui all'art. 20 della presente Legge.

2) La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto i demanio ed i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.

3) Non si possono istituire aree protette regionali, provinciali e metropolitane nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 5

(Individuazione delle aree naturali protette)

1) Con la presente legge è approvato il programma regionale delle aree naturali protette, con il quale si individua un primo elenco di aree aventi

preminente interesse naturalistico nonché ambientale e paesaggistico da tutelare e valorizzare:

A - Provincia di Bari:

A1- Alta Murgia.

B - Provincia di Taranto:

B1- Gravine dell'Arco Ionico;

B2- Bosco delle Pianelle - Martina Franca;

B3- Lago salinella - Ginosola;

B4- Palude la Vela - Taranto.

C - Provincia di Lecce:

C1- Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume - Lecce;

C2- Laghi Alimini - Otranto;

C3- Isola di Sant'Andrea - Gallipoli;

C4- Bosco di Tricase - Tricase.

D - Provincia di Brindisi:

D1- Torre Guaceto - Carovigno;

D2- Bosco di S. Teresa e dei Lucci - Tutturano e Mesagne;

D3- Bosco di Cerano - Brindisi.

E - Provincia di Foggia:

E1- Torre Fantine e Bosco Ramitelli - Chieuti;

E2- Lago Pescara, Monte Comacchia, Bosco Cerasa - Biccari;

E3- Bosco Incoronata - Foggia.

2) L'elenco delle aree individuate nel presente articolo é aggiornato annualmente dal Consiglio regionale previa deliberazione di Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli Enti interessati, Organismi scientifici, Associazioni.

3) Le aree di cui al presente articolo saranno classificate ed istituite secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6
(Istituzione delle aree naturali protette)

1) Le aree protette regionali, provinciali e metropolitane sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge con le seguenti procedure:

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, vengono istituiti previa deliberazione della Giunta regionale i parchi e le riserve naturali nelle aree individuate al precedente art. 5.

I decreti devono riportare:

- a) la descrizione sommaria dei luoghi;
- b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare a parco o riserva naturale su fogli I.G.M. in scala 1:25000;
- c) le norme provvisorie di salvaguardia;
- d) la zoonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del parco;
- e) la classificazione secondo le tipologie previste dall'art. 2 della presente legge;
- f) l'Ente gestore del parco;
- g) il regime vincolistico ed autorizzativo ;
- h) le sanzioni;
- i) gli indennizzi, se previsti;
- m) le norme finanziarie.

2) I decreti di istituzione vengono notificati agli enti territoriali interessati che, entro 30 giorni, possono formulare osservazioni e proposte.

3) Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, istituisce in via definitiva i Parchi e le Riserve con le indicazioni di cui al comma 1.

4) Dall'approvazione della presente legge e fino all'emanazione dei provvedimenti istitutivi delle aree protette, nelle aree individuate al precedente art. 5 operano le misure di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 6 della L. 394/91.

In particolare è vietato:

- a) aprire o continuare la coltivazione di cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;

11

c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali;

5) Gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, secondo le norme ed i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 18.

6) Nelle stesse aree di cui all'art. 5 della presente legge si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della L. 394/91.

7) In applicazione del medesimo art. 7 della L. 394/91, la Regione destina, ai Comuni ed alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta istituita o individuata nel Programma regionale di cui all'art. 5, una quota non inferiore al 20% delle risorse totali attribuitele da Leggi e Programmi Nazionali e Comunitarie.

TITOLO III

GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 7

(Gestione dei parchi e delle riserve naturali)

1. La gestione dei Parchi e delle riserve naturali é affidata ad appositi Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2 Gli Enti di cui al precedente comma , in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato possono assumere in gestione più riserve insistenti sul territorio di una stessa provincia o di più province.

3. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate ciascun Ente di gestione prevede, con apposito statuto, sulla base dello schema tipo di cui al successivo comma 5, alla organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del consiglio direttivo, della giunta esecutiva, del collegio dei revisori dei conti, la nomina ed i compiti del direttore e del segretario, le

modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del Parco).

5. La giunta regionale, entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.

6. L'ente gestore provvede alla approvazione dello Statuto entro 90 gg dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la regione provvederà in via sostitutiva ai sensi del successivo art. 17.

7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con D.P.G.R. ed è pubblicato sul B.U.R.P.

Art. 8
(Presidente)

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

2) La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, di Sindaco, di Assessore o consigliere comunale.

3) Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.

Art. 9
(Il Consiglio direttivo)

1) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di componenti corrispondente agli enti ed associazioni partecipanti, così designati:

a) 5 rappresentanti della comunità del Parco;

b) 1 rappresentante della Città Metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

c) 1 rappresentante della Comunità il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

d) 2 rappresentanti del Consiglio Regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

e) 2 rappresentanti del Consiglio Provinciale competente per territorio;

f) 2 rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) 2 rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti sul territorio regionale.

2) Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge, nel suo seno, il Vice presidente.

3) Le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg dalla richiesta della regione Puglia. In caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

4) Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

5) Il consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.

6) I rappresentanti degli Enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.

7) I membri del consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli Enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

8) Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.

Art. 10

(La Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.

2. Vi partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.

3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.

Art. 11

(Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.

2. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Non possono essere designati revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva.

4. Lo statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12
(Comunità del parco)

1. Lo Statuto dell'ente di gestione di aree protette classificate come parchi naturali deve prevedere, la costituzione della comunità del Parco composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della Città metropolitana ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti della Comunità Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

2. La comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Il suo parere è obbligatorio su:

- a) Regolamento del Parco di cui all'art. 20;
- b) Piano del Parco di cui all'art. 18;
- c) Bilancio e conto consuntivo;
- d) Altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti;

3. La Comunità elabora ed approva, previo parere vincolante del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale, e vigila sulla sua attuazione.

4. La Comunità adotta il proprio regolamento.

Art. 13
(Il Direttore del Parco)

1. Il Direttore dell'Ente Parco é nominato secondo le modalità previste nello statuto tra il personale dell'Ente in possesso della qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per no più di cinque anni, con soggetti in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.

2) L'incarico di direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

3) La funzione di direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli artt. 52 e 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 14

(Il personale dell'Ente Parco)

1) Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 7 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.

2) Ai dirigenti dei servizi tecnici e contabili si applicano le norme di cui all'art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

3) L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

4) L'organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.

5) Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.

Art. 15

(Il Segretario)

1) Il Segretario dell'Ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo statuto, tra il personale dell'ente esperto in materie giuridico-amministrative e/o contabile.

2) Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Art. 16

(Bilanci e gestione finanziaria)

1) Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

2. I documenti contabili di cui al comma precedente sono approvati dai consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui al comma VIII dell'art.46 della L. 8 giugno 1990, n° 142.

3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni é subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul B.U.R.P. .

Art.17

Controllo sugli atti

Commissariamento e scioglimento degli Organi.

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli Enti cui é affidata la gestione delle aree protette regionali, provinciali e metropolitane é esercitato secondo la normativa di controllo sugli atti emanata in applicazione della L.142/90.

2. Il Presidente della Giunta regionale anche su segnalazione dell'Organo di controllo qualora riscontro gravi inadempienze gestionali o fatti gravi, contrari alle norme vigenti per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione delle aree protette regionali, provincili e metropolitane.

3. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli Organi dell'Ente di gestione.

TITOLO IV
GESTIONE TERRITORIALE

Art.18
Piano per il Parco

1. Strumenti di attuazione delle finalità del Parco naturale regionale sono il Piano per il Parco ed il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. I contenuti del piano per il parco sono analoghi a quelli previsti dall'art.12 della legge 394/91.

3. I Piani sono predisposti dall'Ente di gestione dell'area protetta e sono adottati dai relativi Consigli direttivi entro e non oltre 180 giorni dall'insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del Parco.

4. Successivamente all'adozione il Piano viene depositato presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il B.U.R.P. ed i locali mezzi di informazione

5 In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

6. Decorso tale termine il Piano é inviato dall'Ente di gestione dell'area protetta alla Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle commissioni consiliari competenti.

7. Le suddette commissioni inviano il Piano, con il relativi parere al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi 30 Giorni. In caso di non approvazione da parte del Consiglio regionale nei termini prescritti il Piano viene approvato in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio nei successivi 45 giorni.

8. I piani hanno validità temporale illimitata ed ad essi possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti.

9. Le indicazioni contenute nei piani e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione dei Piani medesimi e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici comunali ed inter comunali.

10. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali alle previsioni del Piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi dalla data di approvazione del Piano medesimo.

11. I Piani approvati esplicano i loro effetti anche a norma della legge 8 agosto 1985, n°431.

12. In caso di ritardi o omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il parco, La Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di Commissari ad acta.

Art.19

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del Piano e nei limiti del regolamento di cui all'art.20 la Comunità del parco promuove iniziative coordinate con quelle degli Enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili con contenuti analoghi a quelli dell'art.14 della L.394/91.

2. Il Piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione ed è approvato sentiti gli Enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato.

3. Il Piano di cui al comma 1 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, La Regione, gli Enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici a qualsiasi titolo concessi da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 20

Il Regolamento

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di Parco ed è adottato dall'Ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 18 e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione del medesimo.

2. Il Regolamento è approvato, previo parere delle Comunità del Parco, dal Consiglio regionale.

3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della L. 394/91.

Art. 21

Vigilanza e sorveglianza

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente Legge, vengono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente.

2. L'Ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale, può altresì stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il corpo forestale dello Stato.

3. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie individuate di cui all'art. 44 della l.r. 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 16 della presente Legge comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali.

2. Le violazioni al divieto di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 4 milioni ad un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.

3. Le violazioni al divieto di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 6 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni al divieto di cui al comma 4 lett. c) dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni ad un massimo di lire trenta milioni.

5. Le violazioni al divieto di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 6 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di urbanistica.

6. Le violazioni alle limitazioni ed ai divieti di cui al comma 5 dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire due milioni ad un

massimo di lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente Legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo 1 della L. 25 novembre 1981, n. 689 ed al comma 6 dell'art. 6 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci della Regione, delle Provincie e della Città Metropolitana, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area protetta in cui è stata riscontrata la violazione e destinata agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei suddetti enti territoriali.

Art. 23

Aree contigue

1. In sede di predisposizione del Piano per il Parco di cui all'art.17 e del Piano pluriennale economico-sociale di cui all'art.18, la Regione, di intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli Enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dal comma III dell'art.32 della L.6 dicembre n°394 e dal comma I lett. b) dell'art.21 della L. 11 febbraio 1992, n°157.

227

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.24

Norme transitorie

1. Con successiva legge regionale si provvederà alla riclassificazione ed all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del Parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, istituito con L.R. 24 marzo 1980 n°21.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato tecnico scientifico di cui al precedente art. 4, verifica i valori naturali ed ambientali delle aree proposte per l'istituzione di parchi naturali attrezzati ai sensi della L.R. n° 50/75 e la rispondenza delle medesime proposte ai principi della legge quadro sulle aree protette .

art.25

Abrogazioni

1.Sona abrogate le L.R. 7 giugno 1975, N°50 , 21 marzo 1977 n°8 e tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

art.26

Norme finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante:

a) quota dei finanziamenti disposti dallo Stato attraverso il programma triennale 1994/96 per la Tutela ambientale, Primo Programma Triennale Aree naturali protette 1991/93.

b) quota dei finanziamenti disposti dallo Stato attraverso il Programma Triennale aree naturali protette 1994/96.

c) quota dei finanziamenti previsti per le aree programmate di intervento del Programma Triennale 1994/96 per la Tutela Ambientale nel settore della Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale;

d) quota dei finanziamenti previsti dal Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994/99 per le misure di Conservazione e fruizione delle aree naturali protette.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale e di previsione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla ✓ Commissione

Consigliare il 5/8/95